07768-23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

		Oggetto
MARGHERITA CASSANO	- Presidente Aggiunto -	DISCIPLINARE MAGISTRATI
GIACOMO TRAVAGLINO	- Presidente di Sezione -	
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -	Ud. 25/10/2022 - PU
LINA RUBINO	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 8016/2022
CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -	Rep.
MARCO MARULLI	- Consigliere -	Cron 7768
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -	
ANTONIETTA SCRIMA	- Consigliere -	
ROSSANA MANCINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8016-2022 proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

E, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

476/22

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 31/2022 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 16/02/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2022 dal Consigliere LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale (omissis) e del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1.Il dott. (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati da brevi note di udienza, per la cassazione della sentenza n.31\2022, del 16 febbraio 2022, notificatagli il 17 febbraio 2022, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura lo ha dichiarato:

- *"responsabile dell'illecito di cui all'art. 3, lett. e) del d.lgs. n. 109 del 2006, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo A) come violazione dell'art. 3, lett. a);*
- *nonché dell'illecito di cui all'art. 4, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo B) come violazione dell'art. 3 lett. d) ed e) d.lgs. n. 109 del 2006",*

e lo ha condannato, per ciascuno degli illeciti, alla sanzione della rimozione.

La medesima sentenza lo ha assolto "*dagli illeciti di cui all'art. 2 lett. a) ed u) di cui all'incolpazione sub A e dagli illeciti di cui ai capi D) ed F) per esser rimasti esclusi gli addebiti*".

2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.

3. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

4. La trattazione della causa, dapprima fissata all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 ottobre 2022, a causa di impedimento del difensore.

5. Questi i fatti: il 27 gennaio 2016 il Ministro della Giustizia promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dottor (omissis) all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) contestando al medesimo plurime violazioni disciplinari rinvenienti dagli atti del procedimento penale n. 48023/14 RGNR mod. 21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma a suo carico.

5.1. Il predetto procedimento penale si concludeva nel 2016 con un decreto di archiviazione del g.i.p., su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Roma, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 416 bis, 319, 326, 323 c.p. e art. 7 l. n. 203 del 1991. Il 15 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma pronunziava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, per le restanti ipotesi di reato di cui agli art. 323 c.p. e 8 l. n. 74 del 2000 per le quali era intervenuto rinvio a giudizio. Tale sentenza passava in giudicato.

5.2. Il procedimento disciplinare i cui esiti sono qui impugnati origina dal provvedimento di stralcio con formazione

di autonomo fascicolo disciplinare relativo ai capi di incolpazione A), B), D) ed F), adottato dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in data 22 dicembre 2017, con contestuale richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale dinanzi alla Sezione disciplinare del C.S.M.

In relazione alle incolpazioni di cui al presente procedimento era escluso il rapporto di pregiudizialita' con l'esito del procedimento penale n. 48023/14 RGNR Mod. 21 pendente a carico del dott. (omissis) ritenuto, invece, sussistente con riferimento ai capi C) ed E) della originaria contestazione disciplinare formulata dal Ministro della Giustizia, rispetto ai quali soltanto veniva disposta la sospensione dei termini del procedimento fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

Nel corso del procedimento disciplinare erano acquisiti gli atti del dibattimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Roma, gli atti di indagine e definizione del procedimento compiuti dalla Procura di Roma e gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari.

In accoglimento di apposita istanza della difesa, la Sezione disciplinare disponeva successivamente l'esclusione degli atti relativi ad altri procedimenti penali iscritti presso la Procura di Roma, p.p. n. 45481\2017 e p.p.15963\12. Escussi alcuni testimoni (on. (omissis) (omissis) e rigettate le istanze della difesa con le quali si chiedeva l'escussione di altri testimoni, la Sezione disciplinare del C.S.M. decideva come da dispositivo riportato al par. 1.

6. Rispetto ai capi di incolpazione per i quali è stato sottoposto a procedimento disciplinare, il dott. (omissis) (omissis) è stato ritenuto disciplinarmente responsabile esclusivamente dei

fatti di cui ai capi A) e B), nei limiti di seguito indicati per il capo A) e previa riqualificazione degli stessi per entrambi i capi.

6.1. Il capo A) oggetto della originaria incolpazione era così formulato: *"degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a) ed u), 3, comma 1, lettera a), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di* (omissis) *indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta ancora in fase di accertamento, utilizzato tale* (omiss (omissis) *nominato suo consulente in svariate occasioni sostanzialmente quale proprio <<assistente di fatto con funzioni anche di autista>>, tanto che questi si recava nell'ufficio del dr.* (omissis) *quotidianamente, svolgendo mansioni tipiche di un assistente giudiziario, ed in tal modo il dott.* (omissis) *in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e riserbo e strumentalizzando la naturale funzione del consulente tecnico del magistrato:*

- procurava a se' stesso un indebito vantaggio, consistito nella fruizione di tale tipo di collaborazione extraistituzionale per adempimento dei propri compiti di ufficio;

- consentiva la divulgazione di atti dei procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di (omissis) *a persona estranea all'ufficio.*

Inoltre, nell'ambito del rapporto di che trattasi ed utilizzando la sua qualita' di magistrato, prospettandogli in caso contrario l'interruzione del rapporto di collaborazione e quindi dei compensi percepiti, conseguiva ulteriori vantaggi ingiusti estranei all'esercizio delle sue funzioni, ottenendo in uso da (omissis) (omissis) *una parte indipendente del suo studio, destinata dal* (omissis) *ad incontri intimi, ed incaricandolo della preparazione del materiale e delle slides (circa 1.800) che il Magistrato*

utilizzava nell'attivita' convegnistica svolta. Fatti commessi dagli anni 2003-2004 e sino all'anno 2010 ed accertati in data 16 dicembre 2015".

6.2. In relazione al predetto capo di incolpazione, i fatti sono stati riqualificati nella sentenza qui impugnata come violazione dell'art. 3, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 109 del 2006 (che prevede, tra gli illeciti disciplinari commessi fuori dell'esercizio delle funzioni "*l'ottenere direttamente o indirettamente prestiti e o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie ovvero dai difensori di costoro nonché ottenere direttamente o indirettamente prestiti o agevolazioni a condizioni di eccezionale favore da parte offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti*") .

6.3. Il dott (omissis) è stato ritenuto responsabile esclusivamente in relazione alla condotta di fruizione, per un periodo di quasi quattro anni (2006-2010), messa gratuitamente a disposizione di un appartamento da parte del (omissis) ed è stato condannato in relazione a tale illecito alla pena edittale prevista, ovvero alla pena della rimozione, avendo ritenuto la Sezione disciplinare l'identità tra i fatti contestati e quelli accertati.

6.4. La Sezione disciplinare ha esaminato sia la questione dell'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto, come statuito in sede penale dalla Corte d'appello di Roma, assunte in primo grado in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., sia la questione della inattendibilità del (omissis) che sarebbe stato mosso da animosità personale nei confronti del (omissis) e sarebbe

stato smentito più volte dalle risultanze probatorie acquisite sia nel giudizio penale che in quello disciplinare.

6.5. In ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal (omissis)nel procedimento penale, la Sezione disciplinare puntualizza, a pag. 8, che lo stesso veniva sentito dal P.M. prima come persona informata sui fatti, poi come indagato, quindi veniva ascoltato nella fase delle indagini preliminari in veste di indagato e poi nel dibattimento penale (queste ultime dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili dalla Corte di appello di Roma nel 2020 in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere sentito, ex art. 210 cod. proc. pen., nella qualità di co-indagato).

La sentenza impugnata ha ritenuto pienamente utilizzabili sia le dichiarazioni rese dal (omissis) n sede di indagini preliminari, sia quelle rese come persona informata sui fatti, quindi prima dell'assunzione della veste di indagato.

A pag. 10 ha argomentato in ordine alla utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado, senza l'osservanza dell'art. 210 cod. proc. pen. (e per questo motivo dichiarate inutilizzabili dalla Corte d'appello), osservando che la statuizione della Corte d'appello non è vincolante sul punto, atteso che la *ratio* della citata disposizione risiede esclusivamente nell'esigenza di tutelare il dichiarante dal rischio di una autoincriminazione in sede penale.

Nel merito, la sentenza evidenzia che "*le contestazioni si fondano prevalentemente sulle dichiarazioni rese dal* (omissis)' (pag.7). Muovendo da questa premessa, poco dopo (pag. 9) afferma che "*l'attendibilità del dichiarante (il* (omissis) *appunto, già consulente tecnico più volte nominato dal* (omissis) *sia da ritenere fortemente ridotta*".

Osserva, quindi, che le dichiarazioni del (omissis) hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da (omissis) e (omissis) all'epoca assegnatarie di tesi e seguite nella preparazione di esse dal dott. (omissis) docente di ordinamento giudiziario all'Università. Le due ragazze riferivano di essersi recate più volte, per brevi periodi, nell'appartamento del quale il (omissis) disponeva.

La sentenza impugnata ha proceduto alla riqualificazione del fatto contestato in base al rilievo che tra il fatto contestato nel capo di incolpazione e quello ritenuto nel provvedimento decisorio esiste un rapporto di continenza (conformemente alla indicazione data da Cass. S.U. n. 10086 del 2020) e che dalla lettura della contestazione mossa al (omissis) al capo A) siano agevolmente enucleabili tutti gli elementi costitutivi della ipotesi prevista nella seconda parte dell'art. 3), lett. e) del d.lgs. n. 109 del 2006 (ipotesi b), concernente le agevolazioni a condizioni di eccezionale favore, individuate nel caso in esame nella gratuità della concessione in uso dell'appartamento, protrattasi per vari anni.

6.6. In ordine al capo B), per il quale era stata originariamente contestata al dott. (omissis) la violazione degli illeciti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 109 del 2006, in ragione dell'attività di consulenza svolta in favore dell'imprenditore S (omissis) (omissis) ndagato e poi sottoposto a procedimento penale per delitti relativi alla criminalità organizzata, la decisione impugnata dà atto che i fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma, i cui risultati sono compendiati nel provvedimento di archiviazione del g.i.p. di Roma del 18 luglio 2016, nell'ambito di un procedimento penale in cui il (omissis)

risultava iscritto, tra l'altro, per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

La Sezione disciplinare ha ritenuto accertata la responsabilità del dott. (omissis) in ordine al citato capo di incolpazione sulla base principalmente delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al P.M. di Roma da (omissis) che, interrogato, ha riferito in merito a ripetute dazioni in denaro al (omissis) talvolta direttamente a mani dello stesso, in altre occasioni a (omissis) (omissis) il quale poi provvedeva a consegnare le somme a (omissis)

La sentenza ha ravvisato quali elementi di riscontro delle propalazioni c (omissis) e dichiarazioni rese al P.M. da altre persone nell'ambito della medesima indagine (I (omissis)

(omissis) e i risultati delle intercettazioni disposte sull'utenza in uso a (omissi (omissis) fratello di (omissis) ucciso nel 2007, compendiate nelle annotazioni di polizia giudiziaria, risalenti al 2009. Dalla lettura di tali risultanze e, in particolare, dalle trascrizioni delle conversazioni captate e dalle dichiarazioni testimoniali rese dinanzi alla Sezione Disciplinare dai testi (omissis) (omissis) e (omissis) la Sezione disciplinare ha desunto che (omissis) e (omissis) (omissis) fossero in stretto contatto, con l'intermediazione di (omissis) (omissis)

La Sezione disciplinare ha ritenuto acclarato, sulla base degli elementi di prova raccolti, il coinvolgimento in tutte le questioni d'interesse per le società dei fratelli (omissis) del dottor (omissis) come consulente delle strategie più convenienti per aggiudicarsi appalti ed espandere il loro raggio di azione. Ha, infine, argomentato che il quadro probatorio così sintetizzato non sia

inficiato dai testi a discarico, la cui attendibilità è stata considerata.

Sulla base degli atti acquisiti e richiamati, la Sezione disciplinare ha ritenuto pienamente provato che il (omissis) abbia ricevuto a più riprese denaro dai fratelli (omissis) per un ammontare complessivo di circa 150.000 €, quale prezzo della messa a disposizione della sua funzione di magistrato inquirente presso la Procura della Repubblica di (omissis) e della sua rete di rapporti e di relazioni derivanti dalla sua attività di magistrato inquirente nonché della promessa del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, quali la rivelazione di notizie riservate relative ad indagini a carico dei fratelli (omissis)

6.7. Anche quanto al capo B), come già accennato, la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti descritti nell'originaria incolpazione, come violazione dell'articolo 4 lettera d) del d. lgs. n. 109 del 2006, con riferimento al reato di cui all'articolo 319 cod. pen. nella formulazione vigente al momento di commissione dei fatti (cui era all'epoca riconducibile l'ipotesi delittuosa di corruzione per asservimento, introdotta dal legislatore con la legge n. 190 del 2012 ed inserita, come ipotesi autonoma, nell'art. 318 c.p.), essendo nella incolpazione descritta la condotta di un pubblico ufficiale che in cambio di denaro mette a disposizione del privato la propria funzione pubblica.

6.8. Assolto l'incolpato dagli addebiti di cui ai capi D) ed F), ha comminato per ciascuna delle incolpazioni di cui ai capi A) e B), come diversamente qualificate, la sanzione della rimozione.

In relazione al capo A), ha escluso l'applicazione dell'esimente della scarsa offensività del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, in considerazione dell'oggettiva gravità del fatto.

Con riferimento al capo B), la sentenza impugnata osserva che, non essendo intervenuta condanna in sede penale, la sanzione della rimozione non sarebbe l'unica astrattamente applicabile. Tanto premesso rileva, innanzitutto, che già in astratto il delitto di corruzione per vendita di denaro si colloca tra quelli oggettivamente incompatibili con la prosecuzione delle funzioni giudiziarie. Ha ritenuto, comunque, la rimozione l'unica sanzione adeguata alla gravità del fatto concreto, integrante il delitto di corruzione per vendita della funzione giudiziaria, consistito nell'accettazione di ripetute dazioni di denaro per circa 150.000 euro. Ha, infine, sottolineato la durata dell'attività illecita, protrattasi per quasi dieci anni, e la personalità dei corruttori, imprenditori risultati legati ad associazioni criminali di stampo mafioso.

7. Il ricorso del dott. (omissis) è articolato complessivamente in otto motivi. I primi quattro motivi di ricorso sono relativi al capo A), i motivi da 5 a 8 sono invece relativi al capo B).

7.1. Con il primo motivo di ricorso il dottor (omissis) (omissis) denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1, lettere c) ed e) del codice di procedura penale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) con conseguente nullità della sentenza che ha affermato la responsabilità disciplinare in relazione a un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato, nonché l'erronea qualificazione giuridica attribuita alla condotta. Osserva che l'unica condotta accertata a suo carico (aver goduto dell'uso della dependance di un appartamento messa a sua disposizione da (omissis) è stata arbitrariamente sussunta, con violazione del diritto di difesa, sotto la ben più grave fattispecie di cui all'art. 3, lett. e), che prevede come sanzione obbligatoria la rimozione (rispetto alla generica e ben più lieve violazione dei doveri del

magistrato cui consegue un indebito vantaggio o un ingiusto danno a carico di una delle parti del procedimento, sanzionata con la sanzione minima della censura, originariamente contestata).

Evidenzia quindi che la condotta in relazione alla quale è stato ritenuto responsabile é in parte diversa rispetto a quella originariamente contestata, e che la stessa é stata sussunta in una fattispecie molto più grave ed anche strutturalmente diversa, in quanto fondata su presupposti giuridici diversi, limitando in tal modo la possibilità di difendersi dell'incolpato, che avrebbe agevolmente potuto provare, ove ne avesse avuto l'occasione, che non si trattava di una agevolazione a "condizioni di eccezionale favore", ma in realtà di un favore di trascurabile importanza.

La diversa qualificazione ha introdotto per la prima volta, direttamente in sentenza, il presupposto della ricezione di una agevolazione a condizioni di eccezionale favore, in ordine al quale l'incolpato non ha potuto difendersi perché estranea al *thema probandum*.

Nel merito il ricorrente sottolinea che si trattava di una *dependance* di ben scarso valore di cui aveva goduto non per quasi quattro anni, come affermato dalla sentenza sulla base di asseriti riscontri esterni alle dichiarazioni del (omissis) ma solamente per pochi mesi. Sottolinea, inoltre, che neppure nel provvedimento impugnato si sostiene che egli avrebbe goduto direttamente dell'immobile, emergendo che, in realtà, era stato dato in uso a terze persone da lui indicate. In tale ottica, secondo la ricostruzione del ricorrente, la eventuale fruizione esclusivamente da parte di terzi, per qualche mese, dell'immobile, non sarebbe suscettibile di integrare quella agevolazione a condizioni di eccezionale favore richiesta dall'art.

3, lett. e) per la configurabilità dell'illecito disciplinare del quale è stato ritenuto responsabile

7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 606, primo comma, lettere c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera e) del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione per aver la sentenza impugnata affermato la responsabilità dell'incolpato con riferimento al capo A) sulla base della prova dichiarativa consistente nelle dichiarazioni di (omissis) (omissis) nonostante la riconosciuta sua inattendibilità.

Il ricorrente segnala che la sua responsabilità disciplinare è stata fondata quasi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste (omissis) (omissis) già suo consulente tecnico, nell'ambito dei procedimenti penali, dichiarazioni affette da totale inidoneità probatoria, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata ed accertato dalla Corte d'appello di Roma che ha assolto (omissis)e come comprovato dalla formulazione di imputazione coatta nei confronti di (omissis) per il reato di calunnia (il ricorrente, nelle brevi note d'udienza, evidenzia che, nel mese di giugno 2022, per questi fatti il (omissis) è stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia).

Segnala che, in conseguenza della inidoneità probatoria delle dichiarazioni del (omissis) sono stati ritenuti insussistenti molti capi di imputazione a suo carico.

Ricorda che la stessa Sezione disciplinare ha affermato di non poter utilizzare appieno le dichiarazioni del (omissis)per fondarvi la propria valutazione, perché rese da un soggetto personalmente coinvolto nelle vicende illecite narrate e sicuramente mosso da ragioni di risentimento nei confronti dell'incolpato, ma le ha poi recuperate, quanto al solo episodio della concessione in uso

gratuito dell'appartamento in favore del (omissis) in quanto supportate dalla sussistenza di riscontri esterni.

Il ricorrente sostiene che si tratta di un metodo di valutazione della prova incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale, in assenza di credibilità soggettiva del teste, non può procedersi alla verifica di riscontri esterni.

Denuncia che la sentenza è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che le dichiarazioni del (omissis) pur ritenute non credibili, potessero essere utilizzate al fine della prova dei fatti narrati, previa sottoposizione a una verifica critica particolarmente rigorosa, mediante la ricerca di altri elementi di prova esterni dotati di autonoma forza dimostrativa della verità del fatto narrato atti a costituirne un riscontro.

A ciò aggiunge che, sulla base delle dichiarazioni a riscontro delle due testi (omissis) e (omissis) al più, si poteva ritenere provata la disponibilità del modesto immobile per non più di tre o quattro mesi, e non certo per quattro anni, come ritenuto dalla sentenza disciplinare utilizzando indebitamente a tal fine le sole dichiarazioni inattendibili del (omissis) prive di alcun riscontro.

Segnala inoltre che dai riscontri emergerebbe una fruizione dell'immobile esclusivamente a vantaggio di terzi, e non dell'incolpato direttamente.

7.3. Con il terzo motivo il dottor (omissis) denuncia la violazione dell'articolo 606, comma primo lettere b) ed e) del cod. proc. pen., in relazione all'articolo 3, primo comma lettera e) del d.lgs. n. 109 del 2006 di cui al capo sub A), per avere la sentenza ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare. Denuncia inoltre la mera apparenza della motivazione, in relazione alla condizione di eccezionale favore dell'agevolazione ricevuta dal (omissis)

Sottolinea come la stessa sentenza abbia individuato le due distinte ipotesi racchiuse all'interno della lettera e) per ritenere responsabile il (omissis)della seconda ipotesi (la ricezione, diretta o indiretta, di prestiti o agevolazioni a condizioni di eccezionale favore da parti offese, o testimoni, o comunque da soggetti coinvolti in procedimenti, civili o penali, pendenti nell'ufficio di appartenenza o in altro ufficio del distretto), caratterizzata da un oggetto più circoscritto, in quanto prende in considerazione solo i benefici ottenuti a condizioni di eccezionale favore.

A fronte di questa specifica nozione, rilevante per l'illecito disciplinare ascrittogli, e previa contestazione, col primo motivo, della illegittimità della modifica del capo di incolpazione, ritiene del tutto apodittica la brevissima motivazione sul punto della sentenza impugnata laddove osserva testualmente che" *Nel caso di specie la concessione in uso esclusivo di un appartamento a titolo gratuito per quasi quattro anni integra certamente il carattere eccezionale della agevolazione*", trascurando di motivare in merito ai riscontri probatori dai quali emergeva un godimento, concesso peraltro a terzi e non a lui direttamente, protrattosi non per quattro anni ma per non più di tre o quattro mesi, nonché lo scarsissimo valore in sé del bene, semplice appendice di un più vasto appartamento del (omissis) situato nella periferia di (omissis)

Segnala, come già nel corpo del secondo motivo, il carattere assolutamente parziale dei riscontri offerti dalle dichiarazioni rese dai testi diversi dal (omissis)e la loro inidoneità a fondare la prova di un godimento dell'appartamentino protrattosi per quattro anni. Ribadisce che a disporre e godere del bene sarebbero state terze persone e non il magistrato.

Nelle brevi note di udienza sottolinea che non si può sottacere la irriducibile diversità della struttura stessa dei due illeciti,

quello in origine contestato e quello per il quale è intervenuta la condanna in riferimento al capo A): da un lato la generica violazione dei doveri del magistrato cui consegue l'indebito vantaggio o l'ingiusto danno arrecato ad una delle parti del procedimento, dall'altro l'ottenimento di specifiche agevolazioni a condizioni di eccezionale favore da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti penali pendenti.

7.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 606, comma primo, lettere b) ed e) del codice di procedura penale in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo numero 109 del 2006.

Sempre in riferimento al fatto di cui al capo A), per il quale è stato ritenuto responsabile, il ricorrente deduce che, ove non siano accolti i più radicali rilievi di cui ai precedenti motivi di ricorso, non é stata adeguatamente presa in considerazione la particolare tenuità del fatto, ai fini della concessione dell'esimente della scarsa rilevanza di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

Sostiene che la particolare tenuità é documentata dal modesto valore dell'immobile avuto in uso, semplice *dependance* di un più vasto appartamento alla periferia della città. Segnala inoltre il modesto valore complessivo dei compensi erogati annualmente al (omissis) per l'attività professionale svolta come c.t.u. (circa 15.000 euro annui), documentato in sede disciplinare e inidoneo a giustificare un asservimento del (omissis) alle pretese del (omissis); il fatto che rispetto al ruolo processuale del (omissis) non parte, né testimone né difensore, ma appunto consulente tecnico, i doveri di imparzialità del magistrato si prospettano meno rigidi rispetto alle altre figure processuali.

I motivi di ricorso da 5 a 8 sono relativi al capo B).

La condotta, inizialmente inquadrata nel capo di incolpazione come rientrante negli illeciti disciplinari previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati ed accompagnati da plurime dazioni di denaro in suo favore con i fratelli (omissis) tali da integrare sostanzialmente - indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta, ancora in fase di accertamento - lo svolgimento di funzioni di consulenza in favore di (omissis); N (omissis) (omissis) è stata ritenuta tale da integrare, previa riqualificazione, l'illecito di cui all'art. 4, lett d) del d.lgs. n. 109 del 2006, e quindi inquadrata tra gli illeciti disciplinari conseguenti a reato ("*Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato... d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita*") in relazione al delitto di corruzione.

5. Con il quinto motivo il dott.(omissis) denuncia la violazione dell'articolo 606, comma primo, lettere b) ed e) del cod.proc.pen. in relazione all'articolo 15 comma primo *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 nonchè l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione con riguardo all'omessa declaratoria di estinzione del procedimento per intervenuta perenzione dell'azione disciplinare per decorso del termine decennale in relazione alla contestazione di cui al capo B).

Essendo stata promossa l'azione disciplinare dal Ministro della Giustizia in data 27 gennaio 2016, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'azione era a quel punto già perenta, ai sensi dell'art. 15 comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 109 del 2006 (che prevede che "*Non puo' comunque essere promossa l'azione disciplinare*

quando sono (omissis) *dieci anni dal fatto*), perché i fatti ascritti si erano verificati fino al 2003, o al massimo fino al 2004 o l'inizio del 2005.

Censura la sentenza impugnata per non aver risposto ai rilievi della difesa sul punto e per aver erroneamente ed immotivatamente ancorato il perdurare del ritenuto asservimento del (omissis) alle esigenze degli (omissis) di cui al capo B), all'anno 2007, fondandosi solo sulle vaghe indicazioni contenute nelle dichiarazioni della moglie di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e non piuttosto al 2004 o 2005, come indicato dallo stesso (omissis) (omissis) che non inquadrava temporalmente oltre al 2005 le dazioni in denaro al (omissis)

Segnala il ricorrente, come già fatto presente alla Sezione disciplinare, che il procedimento penale per corruzione a suo carico, nell'ambito del più ampio procedimento n. 48023\14 r.g., si era concluso con l'archiviazione, avendo la Procura della Repubblica di Roma ritenuto che le dazioni di denaro dagli (omissis) al (omissis) si arrestassero al 2003.

Rappresenta, inoltre, che dalla sentenza del Tribunale di (omissis) del 18 dicembre 2019 (che ha definito un procedimento penale originato da una denuncia dell' (omissis) (omissis) per fatti del 2007 che coinvolgevano il (omissis) risulta negato il fondamento delle condotte addebitate al (omissis) perché i giudici di merito hanno ritenuto che il (omissis) non ebbe a ricevere alcun favoritismo.

Quindi, il ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare a suo carico é stato iniziato allorchè erano passati oltre dieci anni dall'ultima dazione di denaro ascrittagli con il capo B), per cui l'azione disciplinare doveva dichiararsi perenta.

Il ricorrente sottolinea che, a seguito della riqualificazione, è stato ritenuto responsabile disciplinarmente per ripetuti episodi

di corruzione: tale reato, sulla base della disciplina normativa pro tempore applicabile, contenuta nell'art. 319 cod. pen. ante riforma, era un reato a commissione frazionata, pertanto occorreva far riferimento, ai fini della decorrenza della prescrizione, alle date delle singole consegne di denaro, documentate solo fino al 2003 o al massimo al gennaio 2005. Segnala, pertanto, che tutte le successive intercettazioni, in cui si parla di contatti tra gli (omissis) e il (omissis) di incontri e di manifestata disponibilità del (omissis) a favorire gli (omissis) in sé non rilevano, perché prive di riferimento a specifici episodi corruttivi.

7.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, simmetricamente a quanto esposto nel primo motivo in relazione alla condanna per l'illecito disciplinare di cui al capo A), la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) con conseguente nullità della sentenza che ha affermato la responsabilità disciplinare in relazione a un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato, nonché l'erronea qualificazione giuridica attribuita alla condotta.

A fronte della originaria contestazione avente ad oggetto lo svolgimento di "*attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da arrecare pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinari*" (art. 3, lett. d), nonchè dell'illecito di "*ottenimento di prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti pendenti presso l'ufficio di appartenenza*" (art. 3, lett. e), il ricorrente è stato destinatario di una condanna per un "*fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato*" (art. 4, lett. d), indicato dalla sentenza impugnata nel grave delitto di corruzione. Si tratta di una qualificazione giuridica ben diversa e più grave di quella originariamente contestata, in riferimento ad un reato la cui commissione non è mai stata accertata in alcuna sede

giudiziaria, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'incolpato, essendo ben diverso, come sottolineato anche a proposito del primo capo di incolpazione nel primo motivo di ricorso, il *thema probandum*.

Anche in questo caso, il ricorrente afferma che é stato leso il suo diritto alla difesa, atteso che ha avuto modo di confrontarsi solo con la originaria, generica contestazione relativa allo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria e di ottenimento di prestiti o agevolazioni e non con quella ritenuta in sentenza, con la commissione di uno specifico fatto reato, articolato in plurimi episodi criminosi, non accertati in nessuna sede giudiziaria. Sottolinea come sia diversa la struttura stessa dell'illecito, in relazione al quale il (omissis) non ha avuto possibilità di difendersi avendo appreso della riqualificazione direttamente dalla lettura della sentenza di condanna.

7.7. Con il settimo motivo, il dott. (omissis) denuncia la violazione, in relazione all'articolo 4 lettera d) del d.lgs n. 109 del 2006 di cui al capo B) della incolpazione per aver la sentenza ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare; denuncia inoltre la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Lamenta, in particolare, che la sentenza non avrebbe risposto alle osservazioni della difesa in merito alle prove considerate dimostrative della responsabilità del (omissis) per le condotte di cui al capo B) (consigli ed informazioni forniti in relazione ai procedimenti penali a carico degli (omissis) interessamento per il rilascio del porto d'armi a (omissis) (omissis) mediazione con l'on. (omissis) (omissis) per ottenere l'assunzione di personale presso la società (omissis) promozione presso il prefetto (omissis) della nomina dell'a . | (omissis) vicino agli (omissis)

come responsabile unico del procedimento negli atti amministrativi di competenza del commissario straordinario aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti; tentativo di accreditamento (omissis) presso l'on. (omissis)

Sostiene che l'accertamento delle condotte contestate sarebbe stato ricavato dalla sentenza unicamente dalle risultanze del procedimento penale iscritto nei confronti del dottor (omissis) e definito con decreto di archiviazione del GIP di Roma del 18 luglio 2016.

Il dott. (omissis) rappresenta che a suo carico sono state condotte nel corso di vent'anni svariate indagini penali, tutte conclusesi con sentenze di assoluzione o con archiviazioni e che dell'esito a lui favorevole dei procedimenti penali la sentenza non ha tenuto alcun conto.

Sviluppa la censura di cui al settimo motivo in autonomi punti, relativi ai vari episodi contestati:

-l'omessa risposta della sentenza in relazione alle risultanze desumibili dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti;

- la mancata, contraddittoria e illogica motivazione con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative;

- l'omessa risposta della sentenza alle censure difensive in merito alla contestazione mossa al dott. (omissis) di aver fornito consigli ed informazioni sui procedimenti penali in corso a carico di (omissis) e (omissis) (omissis)

- la mancanza della motivazione della sentenza ai rilievi difensivi in relazione alla contestata condotta di interessamento per il rilascio di documenti (porto d'armi) in favore di (omissis) (omissis)

- l'omessa risposta della sentenza alle deduzioni difensive in merito alla contestata condotta di mediazione presso l'onorevole (omissis) (omissis) per l'assunzione di personale presso la società (omissis)

- la mancata valutazione delle censure difensive concernenti la contestata condotta di sponsorizzazione presso il prefetto (omissis) della nomina di (omissis) (omissis) come responsabile unico del procedimento in relazione allo smaltimento dei rifiuti;
- infine, l'omessa risposta ai rilievi difensivi attinenti alla contestata condotta di accreditamento di (omissis) (omissis) presso personalità di rilievo nazionale, in particolare l'onorevole (omissis) e l'onorevole (omissis)

Il motivo addebita, inoltre, alla sentenza impugnata di non aver tenuto in alcun conto ben cinque tra sentenze e provvedimenti di archiviazione, dai quali risultava che il dott. (omissis)non aveva in realtà svolto alcun ruolo presso i fratelli (omissis) Deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da (omissis) non sottoposte al doveroso vaglio critico di attendibilità soggettiva e oggettiva e al necessario esame unitamente alle altre prove acquisite e alle allegazioni difensive.

Inoltre, addebita alla sentenza di aver attribuito rilievo centrale alle intercettazioni telefoniche disposte nei procedimenti penali poi archiviati, senza dar conto delle argomentazioni difensive intervenute puntualmente a confutare le accuse mosse in relazione ai singoli episodi sui quali si fondavano gli addebiti al (omissis)

7.8. Infine, con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il capo B), che ha valorizzato due soli elementi: 1) l'avvenuta irrogazione, nell'ambito di altro procedimento disciplinare di poco precedente, della sanzione della perdita di anzianità per anni uno; 2) la "gravità delle condotte", così prescindendo dalle circostanze del caso concreto sotto il profilo sia oggettivo (qualità dei comportamenti posti in

essere) che soggettivo (intensità dell'elemento psicologico, unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, personalità dell'incolpato da apprezzare alla luce della pregressa attività professionale), e violando il criterio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura può dare al fatto contestato una diversa definizione giuridica, purché il fatto concretamente accertato sia stato descritto in tutti i suoi elementi costitutivi nel capo di incolpazione (Cass. n. 4954 del 2015; Cass. S.U. n.10086 del 2020, che mette in rilievo la rilevanza del "rapporto di continenza" tra il fatto "contestato" nel capo d'incolpazione e quello "ritenuto" nel provvedimento, nel senso che se gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il C.S.M. può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto).

Si è altresì precisato che la riqualificazione operata dal giudice disciplinare in presenza dei presupposti sopra indicati non viola il diritto al contraddittorio, al cui rispetto richiama la Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, con la sentenza 11/12/2007, Drassich c. Italia), essendo tale garanzia assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione giuridica del fatto mediante ricorso per cassazione.

Si è da ultimo ribadito che la correlazione tra circostanze addebitate con l'incolpazione e fatti posti a base della decisione sanzionatoria va accertata "in senso funzionale", e non

meramente formale (come indicato appunto dalla fondamentale decisione della Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia), con la conseguenza che non può esservi violazione in assenza di un obiettivo pregiudizio per la concreta difesa (Sez. U, sentenza n. 26548 del 27.11.2013; Sez. U, sentenza n. 9557 del 18.4.2018; Sez. U., sentenza n. 10445 del 22.2.2022). La sentenza da ultimo citata (Sez. U., sentenza n. 10445 del 22.2.2022) precisa che le conclusioni appena esposte sono confortate da Corte cost. 103/10, nella cui motivazione si afferma che l'art. 521 c.p.p. può dirsi violato quando la condanna muti, rispetto al capo di imputazione, "l'elemento psicologico, la condotta, l'evento e il nesso di causalità" (§ 2 dei "Considerato in diritto").Sez. U. pen., sentenza n. 36551 del 15.7.2010 hanno, a loro volta, affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (in senso conforme Sez.3, n.36817 del 14.6.2011, Rv 251081-01; Sez. 6, n.6346 del 9.11.2012, Rv 254888-01; Sez.2, n.34969 del 10.5.2013, Rv257782-01; Sez. 4, n.4497 del 16.12.2015, Rv 265946-01; Sez. 2, n. 12328 del 24.10.2018, Rv 276955-01; Sez. 6, n.422 del 19.11.2019, Rv 278093-01; Sez. 3, n. 7146 del 4.2.2021, Rv 281477-01).

A tali condizioni, la diversa qualificazione giuridica del fatto non è di per sè lesiva delle garanzie della difesa, perché "*è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio*" (da ultimo, Cass. n. 37463 del 2021).

Non sussiste quindi violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna (Cass. n. 12328 del 2018).

La non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva, quindi, solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Cass. n. 17565 del 2017).

Deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cass. n. 47527 del 2013).

I precedenti richiamati sono dunque concordi nel ritenere, sia in relazione al procedimento disciplinare a carico dei magistrati sia con riferimento al processo penale (le cui disposizioni trovano applicazione al procedimento disciplinare in quanto compatibili), che affinchè la diversa qualificazione in diritto dei fatti contestati non si traduca in un illegittimo effetto a sorpresa per l'incolpato ed in una conseguente indebita privazione della sua possibilità

di interloquire sul punto, occorre che sia conservata la medesimezza del fatto, ovvero che il fatto storico a seguito della riqualificazione non sia radicalmente immutato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, con l'introduzione di elementi eterogenei, e quindi che l'incolpato non perda, a causa della riqualificazione, la possibilità di difendersi adeguatamente in relazione al fatto storico addebitato, pur se diversamente qualificato.

Nel caso di specie, la riqualificazione operata dalla sentenza della Sezione disciplinare ha determinato l'immutazione dei fatti originariamente contestati.

L'inquadramento della condotta contestata originariamente al capo 1) come violazione dell'art. 3, lett. a) ("*conseguiva ulteriori vantaggi ingiusti estranei all'esercizio delle sue funzioni, ottenendo in uso da* (omissis) (omissis) *una parte indipendente del suo studio, destinata dal* (omissis) *ad incontri intimi")* nella previsione di cui all'art. 3, lett. e) seconda ipotesi, che prevede e sanziona il comportamento del magistrato che si adoperi per ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti, ha comportato l'introduzione dell'elemento oggettivo della agevolazione di eccezionale favore, inesistente nella primigenia contestazione.

In tal modo, l'incolpato, che solo con la sentenza disciplinare è stato reso edotto della mutata qualificazione giuridica (dalla quale discende l'irrogazione di una sanzione ben più grave), è stato privato della possibilità di difendersi rispetto al nuovo tema di indagine che la nuova qualificazione ha recato con sè, e su cui non si è preventivamente instaurato il contraddittorio. Il ricorrente, a conoscenza solo della originaria incolpazione, non

è stato messo in grado di confutare le circostanze di fatto su cui si fonda l'affermazione di responsabilità disciplinare e di provare gli elementi indicati a sua difesa nel ricorso, ossia che la messa a disposizione gratuita da parte del (omissis) di una porzione dell'immobile, per le circostanze del caso concreto, lungi dall'integrare l'agevolazione a "condizioni di eccezionale favore" -richieste dall'art. 3, lett. e) per la configurabilità della ipotesi di cui è stato ritenuto responsabile- era in realtà di trascurabile rilevanza economica, aveva avuto una durata limitata nel tempo, carattere saltuario ed era avvenuta in favore di terze persone.

2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, primo comma, lettere c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera e) del d.lgs. n. 109 del 2006, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la sua responsabilità disciplinare per l'illecito di cui al capo 1) è stata ritenuta accertata essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese da (omissis) ritenuto teste inattendibile dalla stessa Sezione disciplinare nella sentenza impugnata. Non sono, infatti, state correttamente applicate le regole sulla corretta valutazione della prova dichiarativa.

Nel procedimento penale, ed anche nel procedimento disciplinare che ne mutua le regole, la valutazione delle dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, deve rispettare un iter procedimentale, che si snoda e si perfeziona attraverso alcuni necessari passaggi in successione logica fra loro: il giudizio di attendibilità "intrinseca" del dichiarante; l'apprezzamento della attendibilità

"estrinseca" del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto; la sussistenza di elementi oggettivi, dimostrativi dell'attribuzione del fatto al soggetto destinatario delle accuse. La complessiva valutazione della "credibilità" dei contenuti accusatori va effettuata attraverso il giudizio di compatibilità degli stessi con le altre prove raccolte e della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa. Nella valutazione della chiamata in correità, o reità, quindi, il giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, nonché l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni (Sez. pen. V, n. 20804 del 29.11.2012). Poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni si influenzano reciprocamente, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili. In presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, occorre vagliare la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato (Sez. 1, n.22633 del 5.2.2014, Rv 262348, Sez. 4, n. 34413 del 18.6.2019, Rv 276676). Nel caso di specie, la sentenza impugnata (pag.11) ha espressamente argomentato che l'attendibilità del dichiarante (omissis) è "da ritenere fortemente ridotta sia perché si tratta di soggetto personalmente coinvolto nelle vicende illecite narrate e sicuramente mosso da ragioni di risentimento nei confronti dell'incolpato, sia perché le sue dichiarazioni sono state in più occasioni smentite dalle risultanze in atti". Muovendo da tale premessa ha trascritto parzialmente il contenuto oggettivo delle accuse mosse da (omissis) nei confronti di (omissis) (pag.12),

concernenti la concessione in uso al magistrato di uno "studio", costituente "l'appendice" dell'abitazione di (omissis) 'dotato di un ingresso autonomo, cucina e bagno", utilizzato asseritamente dal (omissis) 'per incontri erotici con le sue amanti".

Quindi la sentenza ha preso in esame le dichiarazioni testimoniali di (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) (entrambe ex studentesse della facoltà di giurisprudenza dove all'epoca il dott. (omissis) insegnava ordinamento giudiziario (cfr. pag. 12) e ha apoditticamente affermato che esse costituivano piena conferma delle propalazioni di (omissis) senza analizzare specificamente il contenuto nè i profili di convergenza o di divergenza tra le stesse e fra le deposizioni e le dichiarazioni rese da (omissis) nella veste di cui all'art. 210 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla gratuità o meno dell'uso da parte di (omissis) e al lasso temporale di disponibilità della porzione di appartamento. Sulla base di tali acquisizioni probatorie ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 3 lett. e), prescindendo dall'analisi degli elementi costitutivi dell'illecito e dalla ricerca delle regole di inferenza dal materiale probatorio acquisito.

A supporto della inattendibilità soggettiva del (omissis) il ricorrente ha prodotto, unitamente alle brevi note d'udienza, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di (omissis) (omissis) in data 6.6.2022 (quindi emesso dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità) in cui non sono riportati i reati ma è indicato come parte civile anche il (omissis) Il decreto, pur suscettibile di produzione, non può essere oggetto di diretta valutazione in questa sede. In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la produzione di documenti nel corso del giudizio di legittimità è disciplinata, in ragione delle modalità operative

dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dall'art. 372 c.p.c. Tale ultima disposizione consente di produrre la documentazione riguardante la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché la documentazione rappresentativa di vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali o di supporto a censure relative a "errores in procedendo" idonei a ripercuotersi sulla validità della decisione impugnata, posto che, altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti concernenti queste ultime (come nei casi di giudizio con doppio grado di merito) si tradurrebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, costituzionalmente garantito (Cass. S.U. n. 22302 del 2021).

Pertanto del documento, legittimamente in questa sede prodotto ed entrato a far parte del materiale oggetto di valutazione, dovrà tener conto il giudice del rinvio, nel rinnovare la valutazione delle prove a supporto del capo A) dell'incolpazione, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo, con il quale il (omissis) contesta l'esistenza e l'accertamento dell'elemento oggettivo della dazione a condizioni di eccezionale favore, rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo, con il quale si è cassata la sentenza impugnata in relazione alla violazione del principio di correlazione per accusa e sentenza, in quanto solo in sentenza è stato introdotto, attraverso la diversa qualificazione dell'illecito, l'elemento dell'agevolazione dell'uso della porzione di appartamento a condizione di eccezionale favore, eterogeneo rispetto alla incolpazione originaria e comportante la sanzione massima della rimozione, per l'illecito ex art. 3, lett. e). A tale proposito la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 197 del 2018) ha osservato che *"Il legislatore vuole evitare, all'evidenza, che il*

magistrato possa sentirsi indotto a "restituire il favore" a chi gli abbia fornito benefici, attivandosi in prima persona, ovvero intervenendo su altri colleghi del medesimo distretto, a sostegno degli interessi di costui. Al tempo stesso, la legge intende tutelare l'immagine di imparzialità della funzione giudiziaria, e la connessa fiducia della società nel suo corretto svolgimento, che potrebbero essere gravemente compromesse laddove la notizia della ricezione dei prestiti o delle agevolazioni divenisse di comune dominio.

Ora, non v'è dubbio che l'ottenimento di «prestiti» o di «agevolazioni», che per qualità e quantità non possano definirsi di scarsa rilevanza, da parte di persona che il magistrato sa essere parte, indagata, parte offesa, testimone o comunque coinvolta in un procedimento pendente presso il proprio ufficio o presso altro ufficio del distretto costituisca condotta che crea, sul piano oggettivo, il pericolo di distorsione dell'attività giurisdizionale in favore del soggetto che tali prestiti o agevolazioni ha corrisposto e costituisca altresì condotta che in ogni caso determina - ove la notizia relativa venga a conoscenza del pubblico - un significativo e pernicioso indebolimento della fiducia dei consociati nell'indipendenza e imparzialità dello stesso ordine giudiziario".

4. In merito al quarto motivo, con il quale si contesta che non sia stata ritenuta la particolare tenuità del fatto, il Collegio osserva che la conciliabilità dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza) con l'ipotesi di illecito disciplinare di cui al capo 1) è stata espressamente affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 2018, che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e) e 12 comma 5 del d.lgs. n.

109 del 2006, laddove prevedono, per questo illecito disciplinare, esclusivamente la più grave sanzione della rimozione, ritenendo che *"non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di colpire indefettibilmente con la sanzione della rimozione la totalità delle condotte rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, caratterizzate peraltro da una piena consapevolezza del magistrato sulle qualità dei propri "benefattori", da provarsi compiutamente nell'ambito del procedimento disciplinare...".* Al contempo la Corte ha sottolineato che il ricorso alla sanzione più grave va effettuato *"al netto comunque delle vicende di scarsa rilevanza, alle quali risulta applicabile la causa esimente prevista dall'art. 3-bis del medesimo decreto legislativo".* La Corte costituzionale ha ritenuto dunque la conformità ai dettami costituzionali della norma proprio perché, pur a fronte di una ipotesi astrattamente grave, che giustifica la previsione della sanzione massima, la possibilità di graduare la pena in relazione alla effettiva rilevanza, nel caso concreto, dell'episodio sanzionabile disciplinarmente, si recupera attraverso la possibilità di valorizzare, là dove lo si ritenga, la scarsa rilevanza del fatto.

La valutazione sul punto, effettuata dalla Sezione disciplinare con esito negativo, dovrà essere rinnovata, in conseguenza dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso. Il quarto motivo rimane dunque assorbito.

5. Il quinto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 15, comma 1 bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché il vizio di motivazione per la omessa declaratoria di estinzione del procedimento per perenzione dell'azione disciplinare, è infondato.

La Sezione disciplinare del C.S.M., avvalendosi delle dichiarazioni rese al P.M. da (omissis) (omissis) delle intercettazioni telefoniche, di alcune testimonianze raccolte nel procedimento penale a carico del (omissis) ha riqualificato l'illecito disciplinare contestato al capo B) come violazione dell'articolo 4 lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006. Tale disposizione punisce disciplinarmente qualsiasi fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, e individua l'illecito penale di riferimento nella violazione di cui all'articolo 319 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, ovvero precedente alla riforma del 2012 (c.d. corruzione per asservimento), in quanto nella incolpazione descrive la condotta di un pubblico ufficiale che, in cambio di denaro e di altre provvidenze, mette a disposizione del privato la propria funzione pubblica, anche per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio (pag.71 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata ha identificato l'illecito penale di rilevanza anche disciplinare nella corruzione propria, caratterizzata dall'asservimento della pubblica funzione, per denaro, agli interessi dei privati, che si realizza non solo attraverso le dazioni di denaro, ma in tutti i casi in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Cass. pen. n. 34834 del 2009). Ha, quindi, ritenuto provato, sulla base non soltanto delle dichiarazioni della teste (omissis) ma di tutte le sopra indicate risultanze istruttorie, che la condotta corruttiva, e l'asservimento del (omissis) si siano protratti fino a metà del 2007. Pertanto, allorchè è stata esercitata l'azione disciplinare, nel gennaio 2016, il termine decennale di perenzione non era ancora spirato.

La decisione, congruamente motivata sul punto, è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui "*In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse.*" (Cass. pen. n. 16781 del 2020; Cass. pen. n. 51126 del 2019; Cass. pen n. 49226 del 2014).

6. Il sesto motivo è fondato, sulla base di considerazioni analoghe a quelle sviluppate a proposito del primo motivo.

E' forse ancor più evidente, in riferimento al capo B) della sentenza impugnata, che la riqualificazione giuridica dell'illecito ha portato con sé una radicale modifica dei fatti posti a base della incolpazione, con conseguente incremento della gravità della stessa, e lesione del diritto di difesa. E' incontestabile, infatti, che esiste una diversità radicale tra la condotta di ottenimento di prestiti o agevolazioni mediante abuso della propria veste professionale, e quella di corruzione. A pag. 67 della sentenza, la Sezione disciplinare argomenta che, provate le dazioni in denaro, le stesse costituiscano "*il prezzo della messa a disposizione della sua funzione di Pubblico Ministero presso la Procura di* (omissis) *e della rete di rapporti e relazioni derivante dalla sua attività di Pubblico Ministero, nonché della promessa del compimento di atti contrari*

ai doveri d'ufficio". Si tratta di una vera e propria messa a disposizione della funzione pubblica esercitata dal magistrato in favore di un soggetto privato, dietro corresponsione di denaro, ma anche della disponibilità, in ragione delle dazioni corruttive, a commettere atti contrari ai propri doveri d'ufficio (v. Cass. pen. n. 34979 del 2020: "*Configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.(Fattispecie relativa alla corresponsione di denaro ed altre utilità al presidente della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri a fronte della totale rinuncia all'esercizio dei poteri decisori e di controllo sugli investimenti delle risorse dell'ente in strumenti finanziari*").

Come ricostruito recentemente da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10445 del 2022), il principio di correlazione tra incolpazione contestata e sentenza non può dirsi violato sol perché manchi una minuziosa coincidenza *ad litteram* tra la condotta contestata con l'incolpazione, e quella accertata con la sentenza irrogativa della sanzione. La suddetta correlazione è violata solo quando il fatto per cui è pronunciata condanna sia oggettivamente diverso da quello posto a base dell'incolpazione. La Sezione disciplinare precisa che non vi è, però, "oggettiva diversità" quando il fatto contestato nell'incolpazione in sentenza di condanna venga solo: "precisato"; arricchito di elementi secondari o di contorno; qualificato in modo diverso *sub specie*

iuris; oppure sia necessariamente ricompreso nella incolpazione; ovvero abbia ad oggetto un *delictum per omissionem commissum*, cui faccia seguito una condanna che, accertando l'evento, ascriva all'imputato di avere omesso di tenere altra condotta, rispetto a quella contestatagli nel capo d'imputazione [Sez. 4, Sentenza n. 35943 del 07/03/2014 Ud. (dep. 19/08/2014) Rv. 260161 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 51516 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257902 - 0).

Nel caso di specie, la condotta ascritta al dott. (omissis) inizialmente inquadrata nel capo di incolpazione come rientrante negli illeciti disciplinari previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati ed accompagnati da plurime dazioni di denaro in suo favore, tali da integrare sostanzialmente - indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta, ancora in fase di accertamento - lo svolgimento di funzioni consulenziali in favore di (omissis) (omissis) (omissis) è stata ritenuta tale da integrare, previa riqualificazione, l'illecito di cui all'art. 4, lett d) del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione al delitto di corruzione, ovvero la commissione di un illecito disciplinare conseguente ad un reato di particolare gravità ("*Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato... d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita*").

Mentre in origine era contestato al dott. (omissis) solo il generico svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, o l'ottenimento di prestiti o agevolazioni, successivamente è stata riconosciuta la sua responsabilità per avere percepito negli anni dagli (omissis) ripetute somme di denaro per compiere o ritardare o omettere atti del suo ufficio, o per

compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio: una attività illecita che non ha formato oggetto di preventivo contraddittorio e in ordine alla quale il ricorrente non ha potuto compiutamente sviluppare la propria difesa, ben diversa dalla pur riprovevole attività di "consulenza" in favore degli imprenditori (omissis) sottoposti a svariati procedimenti penali, originariamente contestatagli.

7. Il settimo motivo è fondato.

Sussiste la denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione resa è soltanto apparente, in violazione delle regole processuali che presiedono alla formazione della decisione nel contraddittorio delle parti.

Il giudizio disciplinare è regolato dall'art. 18 d.lgs. n. 109 del 2006, che, al comma 4, rinvia alle norme del c.p.p. sul dibattimento penale, in quanto compatibili.

Il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nella sua interezza, si caratterizza per una indubbia specialità, essendo marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell'Ordine giudiziario. Ciò giustifica l'ampio potere di indagine del pubblico ministero, prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare nell'acquisire la prova dell'illecito disciplinare (Cass. S.U., sentenza n. 12717/2009 e sentenza n. 9130 del 2021).

Il rispetto delle regole del codice di procedura penale - prescritto dal decreto legislativo n. 109/2006 tanto nella fase delle indagini (articolo 16) quanto in quella del giudizio (articolo

18) - va coniugato con la connotazione di specialità del procedimento disciplinare; ciò in ragione della clausola di compatibilità («si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale») contenuta in entrambi detti articoli. La *ratio* di tale clausola va infatti individuata nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall'articolo 105 Cost. al Consiglio Superiore della Magistratura.

Tale specialità ha indotto questa Corte ad affermare la piena utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini penali, purchè le stesse siano state legalmente acquisite, sia quanto al procedimento di autorizzazione che quanto alla esecuzione delle intercettazioni. Si è già chiarito infatti che "*in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, il quale è volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte*" (Cass. S.U. n. 9390 del 2021).

Come ha precisato la sentenza da ultimo citata, il consolidato orientamento alla cui stregua l'articolo 270 c.p.p. non preclude la utilizzabilità nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati delle intercettazioni disposte in sede penale va dunque confermato, con la precisazione che deve essere data la possibilità, all'incolpato in sede disciplinare, di dedurre eventuali vizi dei provvedimenti con cui le intercettazioni sono state autorizzate ed effettuate in sede penale e di richiedere i supporti audio di tali intercettazioni, per ascoltarli e far riscontrare la loro eventuale difformità rispetto al contenuto dei brogliacci e o delle trascrizioni acquisite agli atti del procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare a carico del magistrato, dunque, l'accusa ha penetranti poteri di accertamento, correlati alla necessità di salvaguardare l'onorabilità e la credibilità della funzione, che si traducono, legittimamente, in una cospicua possibilità di utilizzare acquisizioni probatorie formatesi, talora, anni addietro e senza alcun contraddittorio con l'incolpato.

L'esplicazione di tali poteri deve coniugarsi, però, con il rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato (cfr. Cass. SSUU n. 1771/2013, § 4.5: «Il procedimento disciplinare a carico di magistrato ha piena natura giurisdizionale e quindi durante l'intero procedimento devono essere rispettati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio ... ai sensi degli artt. 24 e 111, c. 2 Cost.»).

Il contemperamento dei penetranti poteri di accertamento con il rispetto del diritto di difesa si attua, nel giudizio disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio nel corso della discussione, e nella completezza della motivazione all'atto della decisione. E' necessario, affinchè la responsabilità disciplinare sia legittimamente affermata rispettando il rilievo centrale del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art.

533, comma 1, introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46), che il giudizio disciplinare si svolga dando piena attuazione al principio del contraddittorio, e che di ciò dia adeguato riscontro la motivazione.

Ciò comporta la necessità che, nel provvedimento decisorio che definisce il procedimento disciplinare in unico grado di merito a carico dei magistrati, trovi spazio un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, funzionale a conferire alla decisione una solida forza persuasiva. il ragionamento decisorio dovrà esplicitarsi, per consentire la verificabilità della esattezza della decisione, in una motivazione dialogica, e non meramente assertiva, in cui si dia conto, sia pure in sintesi, delle tesi dell'accusa, delle argomentazioni della difesa, delle rispettive istanze istruttorie, delle ragioni del convincimento della Sezione disciplinare, dovendosi considerare meramente apparente la motivazione che dia conto esclusivamente della posizione espressa da una sola delle parti e la faccia propria, senza esplicitare le ragioni per le quali ritiene di disattendere le argomentazioni e le istanze istruttorie della controparte.

Sebbene l'accertamento della responsabilità disciplinare si fondi su presupposti diversi rispetto a quello della responsabilità penale, qualora il capo di incolpazione si fondi sull'aver commesso un fatto costituente reato (l'ipotesi di cui all'art. 4, comma d), del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede la sottoponibilità ad azione disciplinare per qualunque fatto costituente reato, anche se il reato è estinto per altra causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita) la motivazione della sentenza deve dare conto degli esiti del procedimento penale, sebbene essi non vincolino, e deve esplicitare le ragioni per le quali si

ritengono ininfluenti o non determinanti ai fini del procedimento disciplinare in corso.

Nella motivazione del provvedimento conclusivo devono trovare spazio quindi, seppur succintamente, oltre che le argomentazioni dell'accusa, e i riscontri sui quali esse si fondano, le istanze istruttorie della difesa. Ove le stesse siano state respinte, occorre dare atto delle ragioni per cui esse sono state ritenute non rilevanti per la formazione del convincimento, nonché delle argomentazioni della difesa a confutazione dell'assunto accusatorio, e delle ragioni per le quali la Sezione disciplinare ha scelto, motivatamente, di condividere l'impianto accusatorio, ritenendole non convincenti. L'esigenza di completezza, pur nella sinteticità, della motivazione, non impone di dar conto di ogni eccezione della difesa, ma non consente neppure di limitarsi a ritenere infondate le predette eccezioni senza confrontarsi minimamente con esse.

L'esigenza di una scansione motivazionale che dia atto di una struttura dialogica tra accusa e difesa è tanto più evidente là dove le acquisizioni probatorie a carico dell'incolpato si fondano in prevalenza su risultanze istruttorie acquisite fuori e prima del procedimento disciplinare, e quindi fuori dal contraddittorio delle parti.

Nel caso di specie la sentenza disciplinare ha analizzato esclusivamente le prospettazioni accusatorie, ritenute suffragate dal contenuto delle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al Pubblico ministero da diversi soggetti nel corso delle indagini a carico degli (omissis) Ad esse è stata attribuita valenza decisiva nell'accertamento della responsabilità disciplinare del (omissis) -itenuto asservito ai voleri di (omissis) (omissis) mercè l'accettazione di numerose dazioni in denaro, fino al punto da compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

Ha, invece, omesso la compiuta disamina delle osservazioni della difesa del (omissis) volte a svalutare in taluni casi l'attendibilità, in altri la decisività, del predetto materiale. Non si è neppure motivatamente confrontata con le deduzioni difensive volte a comprovare l'estraneità di (omissis)dagli addebiti formulati nei suoi confronti.

Nulla si dice nella motivazione neppure sul fatto che i procedimenti penali a carico del (omissis) sottoposto per vari anni ad indagini, concernenti tra l'altro l'imputazione per corruzione posta a base della incolpazione di cui al capo B), siano stati definiti in parte nel 2016 con un provvedimento di archiviazione, e, in parte anche, nel 2020, con una sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Sotto tutti questi profili, quindi, la motivazione della sentenza impugnata non è rispondente ai parametri di legge.

8. L'accoglimento del settimo motivo comporta l'assorbimento dell'ottavo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 606, comma primo, cod. proc. pen. per aver la sentenza impugnata, immotivatamente, irrogato a (omissis) (omissis)la più grave sanzione della rimozione anche per l'illecito disciplinare di cui al capo B) senza adeguatamente tenere in conto il criterio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione da irrogare.

18. Entro i limiti sinora descritti la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione personale.

In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso, il terzo e il quarto rimangono assorbiti, il quinto è rigettato, il sesto e il settimo sono accolti, l'ottavo rimane assorbito.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Sezione disciplinare del C.S.M.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* i primi due motivi di ricorso, *dichiara assorbiti* il terzo e il quarto, *rigetta* il quinto, *accoglie* il sesto e il settimo, *dichiara assorbito* l'ottavo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione e *rinvia* alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Il consigliere estensore

Lina Rubino

La Presidente

Margherita Cassano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 03 23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Silvia Abate

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Silvia Abate